

Aperture di credito (affidamenti) in Conto Corrente

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail : direzione generale@bcp.it - Sito internet: www.bcp.it

n° 4708/40 di iscrizione all' Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI : 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con l'apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

A garanzia delle obbligazioni assunte dal cliente la banca può chiedere il rilascio di garanzie reali e/o personali quali: pegno, ipoteca, fideiussione, titoli cambiari, ecc. (cfr. anche i *fogli informativi* relativi a *Garanzie Ricevute*).

Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Destinatari del finanziamento possono essere sia i privati che le imprese, titolari di conto corrente BCP. Per i clienti privati che rivestono la qualità di consumatori, le aperture di credito in conto corrente sono regolate dalla normativa sul Credito ai Consumatori; pertanto, nei casi previsti dalla normativa, si rinvia al documento "*Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori*" che la Banca consegna gratuitamente al cliente consumatore e che è necessario leggere prima della sottoscrizione del contratto di apertura di credito.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto con tasso indicizzato ad un parametro di riferimento (normalmente Euribor);
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

Per saperne di più:

- la **Guida pratica al credito per i consumatori**, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bcp.it e presso tutte le filiali della banca.
- la "**Guida – La centrale dei rischi in parole semplici**" che contiene informazioni su cosa sia la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca www.bcp.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI DEBITORI	Tasso massimo annuo di utilizzo entro fido	
	Tasso massimo applicato Fisso o Variabile (parametro di riferimento + Spread)* in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente.	
	○ affidamenti fino a 5.000 €	12,30%
	○ oltre 5.000 €	11,50%
* Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%		

(clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.			
Apertura di credito a m/t in c/c con garanzia ipotecaria a Tasso Variabile con floor : Euribor a 3/6 mesi ¹ + Spread* del 10,00 % (In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento). *Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.		11,989% (valore calcolato applicando euribor 3m/360 media giugno 2025 1,989%+10,00%)	12,052% (valore calcolato applicando euribor 3m/360 media giugno 2025 2,052%+10,00%)
¹ Ai fini del calcolo dell'indice Euribor a 3/6 mesi, verrà presa in considerazione la media dell'Euribor a 3/6 mesi media mese precedente.			
Apertura di credito a m/t in c/c con garanzia ipotecaria a Tasso Fisso con floor : EurIrs di Periodo Durata Lettera + Spread* del 10,00 % (In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento). *Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.		12,24% valori calcolati applicando Irs 3 anni + Spread Massimo 10%	
		Valore calcolato applicando l'Eurirs Durata 3 Anni Lettera pari al 2,09% del 01/07/2025 dal Sole24Ore del giorno 02/07/2025 + Spread Massimo	
Tasso massimo annuo per sconfinamenti oltre il fido accordato, valido per tutte le aperture di credito in conto Tasso massimo applicato Fisso o Variabile (parametro di riferimento + Spread)* in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente). ○ affidamenti fino a 5.000 € ○ oltre 5.000 € *Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.		12,30% 11,50%	
Calcolo Interessi		Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli stessi sono addebitati il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto	
Tasso di mora		Tasso debitore nominale annuo in assenza di Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni	

Tasso minimo	Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate ed è calcolato sommando allo spread contrattuale lo 0,010%
Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento	In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it , in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.

COMPENSO OMNICOMPRESIVO

Commissione Annuale di Messa a Disposizione Fondi - CDF (addebito trimestrale 0,50%) sull'importo accordato *regolata su singolo rapporto di conto legato alla linea di credito				2,00 %	
QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO PER LA CLIENTELA AL DETTAGLIO*					
Affidamento	Utilizzo Medio nel Trimestre	Tasso Debitore Nominale Annuo	Commissione di Messa a Disposizione Fondi Annuale	Altre Spese connesse all'utilizzo / rimborso del finanziamento Spesa per operazione	TAEG
2.500 ¹	2.500	12,30 %	2,00 %	€ 3,60	16,40%

1Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un'ipotesi di affidamento di 2.500 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "aperture di credito in c.c.", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

* Esclusi i clienti che rivestono la qualità di consumatori; per questi per sapere quanto può costare il fido, è necessario leggere il documento "Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori" che la Banca consegna gratuitamente prima della sottoscrizione del contratto. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato del TAEG sul sito www.bcp.it.

Il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto corrente non potrà, in ogni caso, mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di aperture di credito in conto corrente, distinte a seconda della forma tecnica, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

*

*

*

SPESE GESTIONE LIQUIDITA'	Canone Annuo * (cfr. Nota)	0
	Canone Annuo applicato in misura frazionata con addebito mensile	0
	"Spesa Forfettaria Mensile" con addebito trimestrale	0 (massimo 8.000 €)
	Spese di Tenuta Conto addebitate trimestralmente*	211,20 € (52,80 € / trimestre)

SCONFINAMENTI EXTRAFIGDO	Spesa per ogni Operazione *(cfr. Nota) (si aggiunge al costo dell'operazione)	3,60 €
	Clienti Consumatori	
	Commissione di Istruttoria Veloce	Gratuita € (max 300,00 € trimestre)
	Commissione applicata per ogni operazione di importo superiore a 100,00 Euro che genera uno sconfinamento di saldo disponibile di oltre 100,00 Euro; viene applicata cumulativamente alla fine di ogni trimestre. La commissione non si applica: • per sconfini inferiori o pari a 500,00 € di durata non superiore a 7 giorni consecutivi e per un massimo di una volta nel trimestre; • per sconfini che hanno avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca	
	Altri clienti (non consumatori)	
	Commissione di Istruttoria Veloce	
	Commissione applicata per ogni operazione di importo superiore a 100,00 Euro che genera uno sconfinamento di saldo disponibile di oltre 200,00 Euro; viene applicata cumulativamente alla fine di ogni trimestre. La commissione non si applica per sconfini che hanno avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. Importo massimo di addebito 1.200,00 €/trimestre	
	• fino a 5.000,00 €	54,00 €
	• da 5.000,01 € a 60.000 €	55,00 €
	• oltre 60.000 €	60,00 €
		(max 1.200,00 € trimestre)
Calcolo Interessi		
<i>Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile</i> <i>Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli stessi sono addebitati il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto</i>		
<i>Si rinvia ai fogli informativi del Conto Corrente, del Servizio di Anticipazioni, del Servizio Incassi e Pagamenti per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata</i>		

* Oneri relativi a Conti Correnti Imprese/altro e non previsti in presenza di Conti Correnti al servizio esclusivo dell'apertura di credito (non ordinari). Rimangono a carico del cliente le imposte, le spese notarili (ove richieste), gli oneri conseguenti l'inadempimento del cliente, le spese di iscrizione ipotecaria le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese servizio visure ipocatastali (Il recupero spese per visure ipocatastali è connesso all'importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio)		max 250,00 €
Spese Postali per invio lettere, notifiche, dichiarazioni e comunicazioni varie anche ai sensi della normativa sulla "Trasparenza Bancaria"		
Recupero spese postali:	Spesa postale busta normale (leggera)	1,00 €
	Spesa postale busta pesante (peso => 20 grammi)	1,40 €
	Messa a disposizione in modalità telematica*	Gratuita
	Spesa invio comunicazioni variazioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)	Gratuita qualunque sia la modalità di invio
Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria Raccomandata	1,00 € 5,00 €

* limitatamente ai conti correnti ordinari, è un servizio riservato ai titolari di un rapporto di *remote banking* (Bcp@Home o Bcp@Corporate) che possono, anche, richiedere la disattivazione dell'invio cartaceo. Il cliente può richiederne la disattivazione autonomamente, attraverso le funzioni dispersive di Bcp@Home, oppure richiedendolo allo sportello. Si rinvia per le specifiche ai Fogli Informativi dei Servizi: Multicanalità BCP@Home e BCP@Corporate.

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

In caso di operazioni di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, il cliente può richiedere alla Banca il rimborso e/o la rettifica dell'operazione. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, "non correttamente eseguita" quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella "Guida al disconoscimento delle operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente" compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www.bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento; come indicato nella Guida, i disconoscimenti di addebiti derivanti da operazioni di pagamento eseguite con carta di credito, carta di debito e carta prepagata emesse da NEXI Payments, devono essere comunicati direttamente alla società emittente.

La Banca è tenuta ad analizzare prontamente la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La Banca non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denuncia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. La Banca, infatti, si riserva il diritto di ottenere la restituzione delle somme rimborsate al Cliente qualora, entro il termine massimo di 90 giorni di calendario dalla data di ricezione dell'istanza di disconoscimento, sia accertato che l'operazione di pagamento contestata era stata regolarmente autorizzata ovvero che la stessa sia riconducibile a dolo o colpa grave del Cliente. Le richieste di disconoscimento devono essere effettuate senza indugio e comunque entro 60 giorni dalla data in cui il cliente riceve la conferma dell'esecuzione di pagamento o dalla data di ricevimento dell'estratto conto; se il Cliente è classificato come "Consumatore" o "Microimpresa" il termine è esteso a 13 mesi. Nel caso di disconoscimenti di operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la comunicazione di disconoscimento dell'operazione di pagamento deve essere effettuata entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul conto del Cliente.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO, RECLAMI, PORTABILITÀ***Recesso e risoluzione del contratto***

Fermo restando quanto disposto per l'ipotesi di apertura di credito in conto corrente di cui alla sezione del presente contratto relativa alle condizioni specifiche e negli eventuali contratti specifici che dovessero essere sottoscritti per determinate linee di credito, ove non previsto il Cliente e la Banca hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni, sussistendo l'obbligo del Cliente di corrispondere alla Banca - entro il termine di preavviso - quanto eventualmente ancora dovuto. L'esercizio di tale facoltà da parte del Cliente non comporta l'applicazione di alcuna penalità né spese di chiusura.

Nel caso di recesso della Banca dall'intero contratto, è sospeso immediatamente - per il Cliente - il diritto di utilizzo dell'affidamento oggetto del recesso, e ciò anche durante il periodo di preavviso ove presente. Resta salvo l'addebito di importi derivanti da eventuali operazioni già in corso.

Inoltre, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. oppure per altra giusta causa, la Banca è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato.

Qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero perfezionarsi le garanzie previste, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto tra le parti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre un mese dalla data in cui acquista efficacia il recesso con pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Portabilità

Qualora il Cliente, allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un'altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio, senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese per i reclami relativi al trattamento dei propri dati personali, ed entro 15 giornate lavorative per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, quale condizione di procedibilità per proporre l'azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca; la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario è pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it
- per i reclami di natura assicurativa, al collegio dell'Arbitro Assicurativo (AAS) mediante ricorso da presentare esclusivamente on line sul portale www.arbitroassicurativo.org dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Affidamento, somma messa a disposizione del cliente o Linea di credito	<i>La somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità.</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
Conteggio Interessi	<i>Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Tali interessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto. La somma addebitata è considerata sorta capitale</i>
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) <i>(art.117 bis D. Lgs.385/1993 e successive modifiche/integrazioni)</i>	<i>La commissione di istruttoria veloce (CIV) corrisponde alla somma da riconoscere alla Banca a fronte dei costi sostenuti e connessi alle attività istruttorie svolte in caso di utilizzo, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato (cd. Sconfinamento in assenza di fido), o rispetto al limite degli affidamenti concessi (utilizzo extra fido), nonché al verificarsi di un incremento dello sconfinamento preesistente.</i> <i>La CIV è addebitata sul conto corrente in misura fissa e valore assoluto, e non è eccedente i costi mediamente sostenuti dalla Banca per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria per autorizzare operazione.</i> <i>La CIV è applicata a fronte di ciascun sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente, calcolato sul saldo disponibile del conto corrente di fine giornata, qualora tale sconfinamento/incremento dello stesso sia superiore ai valori di soglia indicati nella Sezione Principali condizioni economiche.</i> <i>La CIV non è applicata se lo sconfinamento:</i> - <i>ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca,</i> - <i>non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito,</i> - <i>nel caso di correntista "consumatore" quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti e per un massimo di una volta per ciascun trimestre:</i> ○ <i>per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi -anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro;</i> ○ <i>se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.</i>
Canone Annuo (Spesa Forfettaria Annuo)	<i>Spesa Forfettaria Annuo in sostituzione parziale della Spesa per Operazione ed applicata in base alla periodicità di capitalizzazione</i>
Commissione per la messa a disposizione dei fondi /CDF	<i>Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione</i>

	<i>dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento</i>
Disponibilità delle somme versate	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate</i>
Fido o affidamento	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (anche SECCI – Standard European Credit Consumer Information)	<i>È un documento previsto dalla normativa sul Credito ai Consumatori che la Banca consegna al consumatore prima della sottoscrizione del contratto di credito. Il documento contiene le informazioni necessarie al consumatore per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del credito sul mercato così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito</i>
Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione di valuta.</i>
Saldo disponibile	<i>Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.</i>
Sconfinamento extrafido	<i>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze, ecc.) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma eccede il fido utilizzabile.</i>
Spesa singola operazione non compresa nel Canone Annuo	<i>Spesa per registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.</i>
Spese annue per conteggio interessi e competenze (Spese di Tenuta Conto)	<i>Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze (spese e commissioni)</i>
Spese postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabilità e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
Tasso minimo	<i>Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate.</i>
TAEG	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
TUB	<i>Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 succ. modificazioni e integrazioni).</i>
Normativa sul "Credito ai consumatori"	<i>D.Lgs. 141/2010 che ha modificato taluni titoli del TUB</i>